



COMUNE DI MURALTO  
6600 MURALTO  
Tel 091 735 89 70 Fax 091 735 89 85

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI MURALTO**

(Risoluzione municipale No. 315 del 19 luglio 2004)

IL MUNICIPIO DI MURALTO

visti gli articoli 107 e 192 LOC, 23 a 26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987,

**d e c r e t a:**

### **Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione**

- 1 La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.
- 2 La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Muralto in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

### **Art. 2 Scopo della videosorveglianza**

- 1 La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
- 2 Essa è intesa segnatamente a:
  - a) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
  - b) prevenire i danneggiamenti;
  - c) garantire la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti ecc.).

**Art. 3 Utilizzazione**

- 1 Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS).
- 2 La videosorveglianza deve essere visibile. Il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato.
- 3 Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
- 4 Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

**Art. 4 Registrazione**

- 1 Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
- 2 Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni.
- 3 Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'art. 5.

**Art. 5 Comunicazione delle registrazioni**

- 1 Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
- 2 Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
  - a) autorità competenti per il perseguimento penale;
  - b) autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Muralto presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.
- 3 La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

**Art. 6 Protezione dei dati**

- 1 Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
- 2 Non sono considerati terzi il comando della polizia comunale e il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.
- 3 Per il resto si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

#### **Art. 7 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

**IL MUNICIPIO**

Muralto, 19 luglio 2004

\* \* \*

**Publicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 19 luglio 2004 al 31 agosto 2004**

**Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. Trattandosi di una misura urgente di polizia, il ricorso non ha effetto sospensivo.**